



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

Morte del lavoratore, il preposto risponde per omessa vigilanza

Il preposto è deputato alla vigilanza dell'osservanza delle misure di prevenzione, atteso che lo stesso obbligo datoriale di vigilanza può ritenersi assolto solo in caso di attuazione di un sistema di controllo effettivo e adeguato al caso concreto.

Sempre più spesso le sentenze della Corte di Cassazione per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità per gli infortuni accaduti ai lavoratori fanno riferimento e richiamano dei principi di matrice giurisprudenziali che la stessa ha già avuto modo di enunciare in precedenti sue espressioni. E' quello che ha fatto anche in questa sentenza chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un preposto, figura questa alla quale recentemente il legislatore ha attribuito una rilevante importanza nella organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, ritenuto responsabile per l'infortunio mortale accaduto a un lavoratore in un **cantiere** edile e come tale condannato per il reato di omicidio colposo nei due primi gradi di giudizio

I principi che sono stati richiamati in particolare in questa sentenza sono due.

Il primo,

i soggetti sui quali gravano gli obblighi di sicurezza, è quello secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del soggetto espressamente deputato alla gestione dello specifico rischio, deve tenersi presente che attiene alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

In materia di prevenzione infortuni, infatti, si è certamente passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facciano un uso corretto, imponendosi contro la loro volontà), a un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori stessi, in tal senso valorizzando la norma di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 81/2008 che ha imposto anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e di agire con diligenza, prudenza e perizia.

Il secondo principio,

dopo che è stato introdotto da parte del D. Lgs. n. 626/94 prima e del D. Lgs. n. 81/2008 poi il concetto di "area di rischio" che il **datore di lavoro** è chiamato a valutare in via preventiva, è quello secondo cui all'interno di tale area non può esservi alcun esonero da parte dello stesso datore di lavoro dell'obbligo di garantire condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. E' all'interno di tale area di rischio, infatti, che deve essere valutato se il comportamento del lavoratore può ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo e ciò nel caso ne avesse attivato uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure il rischio stesso è stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e come tale al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro.

Ed è in applicazione proprio dei principi citati che la Corte suprema nel caso in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal preposto una volta chiarito che l'evento infortunistico era accaduto per una sua mancata e colposa vigilanza sulla condotta del lavoratore.

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 42035 del 8 novembre 2022 (u.p. 13 ottobre 2022) - Pres. Di Salvo – Est. Cappello – P.M. Marinelli - Ric. A.L.. - Il preposto è deputato alla vigilanza dell'osservanza delle misure di prevenzione, atteso che lo stesso obbligo datoriale di vigilanza può ritenersi assolto solo in caso di attuazione di un sistema di controllo effettivo e adeguato al caso concreto.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

CASSAZIONE PENALE E PREPOSTO

Il caso

La Cassazione Penale con sentenza N. 3538 DEL 1° FEBBRAIO 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un **preposto**, confermando la condanna in qualità di **responsabile addetto a vigilare sulla sicurezza dei lavoratori, in fase di esecuzione del lavoro**, per aver cagionato lesioni gravi ad una lavoratrice che operava su un macchinario difettoso: “la corte di cassazione ha affermato che in caso di infortunio su un macchinario per anomalia del suo funzionamento, risponde del delitto di lesione personale colposa il preposto”

Il fatto

Con sentenza del 14 giugno 2019 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., la sentenza de Tribunale di Milano la quale G.T. è stato ritenuto responsabile, nella sua qualità di preposto della Doppei Farmaceutici s.r.l., del reato di cui all'art. 590, comma 2 cod. pen., per avere – nella sua qualità di responsabile della sicurezza, cagionato lesioni personali gravi ad una lavoratrice che operava sull'elevatore, azionato da una pulsantiera, il cui difettoso funzionamento, consentiva la correzione manuale del convogliamento della tramoggia, caricata manualmente delle compresse in lavorazione, sul tramoggino, per agevolare l'adesione dello scarico della tramoggia con l'apertura posta al di sopra, sicché a causa dell'involontario azionamento del pulsante di discesa dell'elevatore e dell'operazione manuale di correzione in corso di esecuzione da parte della lavoratrice, questa subiva lo schiacciamento del primo dito della mano destra.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del preposto nella recente giurisprudenza della cassazione

Segnaliamo *alcune importanti precisazioni della Corte di Cassazione (sentenze 28 marzo 2022, n. 11037 e 8 novembre 2022, n. 42035)*”, nella quale

viene esaminato il quadro di distribuzione degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione.

La distribuzione degli obblighi

La Cassazione, nella sentenza n. 42035/2022, ha confermato che *“ai fini dell’individuazione del soggetto espressamente deputato alla gestione dello specifico rischio deve tenersi presente il principio in base al quale alla sfera di responsabilità del preposto attiene l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo”*.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che il modello iperprotettivo della legislazione degli anni 50 e 60, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, è stato sostituito dal modello “collaborativo”, in cui gli obblighi in materia di sicurezza sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Da ciò è derivato il passaggio dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” al concetto di “area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

La Cassazione ha altresì chiarito che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro *“può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”*.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

Sul punto Confindustria ha precisato che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia generale e che, una volta organizzato il sistema della sicurezza, il suo obbligo specifico non è più quello di svolgere le medesime funzioni affidate al dirigente e al preposto.

Il preposto

Nella medesima sentenza, la Cassazione ha definito il preposto come la *“figura della sicurezza precisamente deputata alla vigilanza dell’osservanza delle misure di prevenzione, atteso che lo stesso obbligo datoriale di vigilanza può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”*.

Al riguardo, Confindustria ha osservato che la Cassazione ha chiarito ulteriormente il tipo di attività richiesta al preposto. Infatti, nella citata sentenza è stato precisato che l’attività di sorveglianza del preposto deve tenere conto *“delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”*.

Per quanto riguarda le modalità del controllo, Confindustria ha ritenuto opportuno riportare un passaggio della sentenza n. 11037/2022 della Cassazione.

Nella citata sentenza, la Cassazione ha evidenziato che, nella fattispecie oggetto di giudizio, *“il DVR non prevedeva una griglia di controlli – sistematici o a campione ma sistemici – sul rispetto delle regole cautelari previste, né un sistema di controllo sull’onere di informazione dei responsabili di unità e di area verso il direttore regionale in punto di utilizzo effettivo dei dispositivi di protezione individuale né l’elaborazione del DVR prevedeva un sistema, a cascata, di controlli sull’effettivo rispetto delle procedure di sicurezza elaborate e per prevenire infortuni. Se così è, risulta evidente che il DVR era effettivamente inadeguato, anche solo con riferimento ai protocolli operativi nell’utilizzo di macchinari e dispositivi finalizzati al taglio.*

Allo stesso tempo, non risultano controlli effettivi da parte del responsabile di unità sull’effettivo e costante utilizzo dei DPI da parte dei singoli lavoratori; nulla sembra riferito dal responsabile di unità delegato al direttore regionale, non risultano protocolli di controllo, nemmeno a campione richiesti dal direttore generale né verifiche effettive da parte dell’imputato ricorrente sui controlli del responsabile di unità e di area.

La conclusione è che i responsabili di Area e di Unità non controllavano, S.M. non esigeva report né aggiornamenti sicché l’utilizzo dei guanti di lattice, in dispregio dei dispositivi di



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

protezione individuale era, con riferimento alla vicenda per cui vi è processo, una prassi diffusa, in totale violazione degli oneri di reciproca informazione cui erano tenuti i soggetti destinatari di deleghe in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

In conclusione, E' IMPORTANTE AVERE

- una organizzazione aziendale corretta e trasparente, dove sia chiara e puntuale *“l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,*
- *nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.*

Tali principi e tali considerazioni sono ovviamente estensibili anche al settore delle costruzioni,

- pur con i dovuti adattamenti dovuti alla presenza di siti produttivi temporanei e mobili (cantieri) in luogo di quelli fissi tipici dell'industria ed alla necessità di redigere, unitamente al D.V.R. (documento di valutazione dei rischi), anche il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), in linea con le previsioni del P.S.C. (piano di sicurezza e di coordinamento), redatto dal Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

A. sovrintendere e vigilare sul rispetto da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi e dispositivi di protezione collettivi e individuale messi a loro disposizione e...

CONTINUA

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, (i preposti devono) interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

INOLTRE I PREPOSTI DEVONO

B. verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

I PREPOSTI DEVONO

C. richiedere il rispetto delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

I PREPOSTI DEVONO

D. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato e sulle disposizioni prese o da prendere per la loro protezione

INOLTRE DEVONO

E. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

CONTINUA OBBLIGHI DEL PREPOSTO

F. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

CONTINUA

F-BIS. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, (i preposti devono) interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

COSA SI INTENDE PER **OGNI** **CONDIZIONE DI PERICOLO**

Il testo precedente disponeva che il Preposto, a fronte di ogni condizione di pericolo, durante l'attività lavorativa, doveva segnalare al Datore di Lavoro o al Dirigente.

Il nuovo testo rafforza i poteri/obblighi del preposto e dispone che in presenza di condizioni di pericolo il preposto deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente le non conformità rilevate.

CONTINUA

Considerando che c'era già prima la norma che obbligava il preposto a intervenire informando e dando disposizioni ai lavoratori *in caso di pericolo grave e immediato*, la nuova norma va interpretata nel senso che oggi il preposto **interrompe comunque** l'attività in caso di pericolo:

- grave e immediato
- non grave e non immediato
- potenziale

prendendo a riferimento il criterio della necessità



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

COSA SI INTENDE PER «SE NECESSARIO»?

Qui si apre un problema non da poco.

L'interruzione temporanea dell'attività può essere necessaria per un preposto e non per un altro.

Possono anche incidere preoccupazioni per i rapporti con la direzione nella misura in cui sospendere può creare problemi ai tempi e ai costi di esecuzione dell'opera.

E' possibile affidarsi alla discrezionalità o ai timori dei singoli?

Esiste un'interpretazione univoca della norma?

No, non c'è e, quindi, il problema -anche a tutela del Preposto- va risolto sul piano organizzativo.

IL PREPOSTO DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE NEL CANTIERE?

La risposta discende dal quesito che si porranno i magistrati in ogni nuova indagine per infortunio sul lavoro:

Ipotesi I: caso del lavoratore che si infortuna per suo comportamento imprudente o in violazione delle regole in un cantiere senza preposto.

La domanda sarà: «Se fosse stato presente il Preposto, l'infortunio si sarebbe verificato?»

La risposta sarà: «Probabilmente no, perché si presume che il preposto presente, in attuazione delle nuove norme, avrebbe fermato il lavoratore e lo avrebbe *corretto e segnalato*.»



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

CONTINUA

Ipotesi 2: caso del lavoratore che si infortuna per deficienze di sistema o dei dispositivi di sicurezza

La domanda (che si porranno gli investigatori) anche in questo caso sarà: «Se fosse stato presente il Preposto, l'infortunio si sarebbe verificato?»

Anche qui la risposta sarà: «Probabilmente no, non si sarebbe verificato, perché si presume che il preposto presente, in attuazione delle nuove norme, avrebbe interrotto temporaneamente la fase esecutiva fonte di pericolo fino al ripristino della conformità»

Risultato: incolpazione del datore di lavoro che non ha assicurato la presenza del preposto.

COSA DICEVA LA CASSAZIONE

Prima della legge 215, si pretendeva una **assidua vigilanza**, ma temperata dal fatto che non era ritenuta necessaria una presenza continuativa del preposto.

In particolare, la Cassazione Penale (Sezione IV - Sentenza n. 4412 del 1 febbraio 2012) aveva stabilito che *«non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, **indipendentemente dalla presenza al momento del fatto**, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione, tanto più quando, come nel presente caso, si sia trattato di un lavoro che egli stesso aveva ordinato e di un lavoratore che vi era stato addetto per la prima volta»*.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

CASSAZIONE PENALE N. 51530/18
IL «PREPOSTO SUPPLENTE»

Nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il preposto per la sicurezza sia assente, va attribuita al datore di lavoro la responsabilità dell'infortunio per “**mancata previsione della supplenza di tale soggetto**”, e questo anche quando l'infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte.

Quindi, quando manca il preposto o viene sostituito dal preposto “supplente” o deve essere il datore di lavoro o un dirigente per la sicurezza che prende il suo posto.

CONTINUA

Con sentenza n. 14127/18, la Cassazione ha precisato che il preposto ha il “*il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri*”.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

CONTINUA

Secondo la Cassazione, il preposto non avrebbe dovuto avallare **“condizioni ...di altissimo rischio che, in ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale sospensione dei lavori.”**

CONTINUA

In pratica, questa sentenza ha “anticipato” la legge 215/21 stabilendo l’obbligo di sospensione dei lavori da parte del preposto quando necessario.

E, quindi, torniamo al punto di partenza: come si possono attuare i nuovi obblighi di fermo temporaneo della fase lavorativa o del collega di lavoro imprudente se il Datore di lavoro non garantisce la sua presenza in cantiere del preposto o del suo sostituto?



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Il preposto deve fermare il collega di lavoro o interrompere la fase lavorativa in presenza di condizioni di pericolo.

Questo implica innanzitutto una specifica formazione sia del Datore di Lavoro che del Preposto.

a. **del Datore di lavoro** perché sarebbe opportuno che ogni impresa stilasse un elenco indicativo anche se non esaustivo delle situazioni in cui è necessario interrompere l'attività, in modo da non lasciare solo il Preposto in decisioni che possono rivelarsi fatalmente errate.

b. **del Preposto** perché sia messo in grado di gestire il ruolo e di assumersi le relative responsabilità.

CASSAZIONE PENALE N.7092/22 - PERDITA DI UN OCCHIO DURANTE I LAVORI DI CASSERATURA: RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO DI FATTO

Un dipendente di una cooperativa edile è stato incolpato, quale preposto di fatto per non avere predisposto adeguate misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi, durante i lavori di cassetteria, a cui erano addetti due lavoratori.

In particolare, durante il montaggio, i due lavoratori operavano senza visibilità e ai lati opposti del cassero; il primo infilava le barre metalliche di collegamento tra i due pannelli della struttura e il secondo avvitava dei piattelli. Quando quest'ultimo si è chinato per raccogliere un piattello caduto, è stato colpito all'occhio destro dalla barra filettata che sbucava dal tubo di collegamento spinta dal collega, che non si era accorto di quanto stava avvenendo dalla parte opposta.



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

LE REGOLE VIOLATE

Secondo i Giudici, il preposto non aveva vigilato sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione e sul corretto approntamento dei casseri, quali opere provvisorie, da parte dei due colleghi di lavoro.

Le norme violate el Decreto 81

- **art. 19, comma 1, lett. a):** vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e sull'uso dei DPI
- **art. 123:** all'interno dei cantieri temporanei o mobili, il preposto alla sicurezza deve sorvegliare il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie. Secondo i Giudici, l'obbligo di vigilare sulle attività di armo e disarmo dei casseri si estende ad ogni fase della lavorazione compreso l'ancoraggio delle pareti con le barre filettate, e non può essere circoscritto alla sola posa in opera del cassero.

CONTINUA

Al momento dell'impatto, il preposto, presente in cantiere al momento dei fatti, si trovava in una posizione inidonea a fornirgli una visuale integrale della lavorazione in corso, in modo da coordinare i due lavoratori e rispettare l'obbligo di vigilanza.

Secondo i Giudici, se si fosse trovato in una posizione diversa, il preposto avrebbe potuto indirizzare e coordinare gli operai nelle rispettive attività anche nel caso di incauto avvicinamento del lavoratore al foro di uscita della barra, impedendogli di infortunarsi..



..... LA SICUREZZA E' UNA CAREZZA ALLA VITA !

CONTINUA

Considerando:

- lo spazio angusto in cui operava il primo lavoratore, impossibilitato a vedere il collega che dall'altra parte del cassero infilava le barre sporgenti da avvitare;
 - la necessità del secondo lavoratore (quello che poi si è infortunato) di restare in equilibrio su un gradino della larghezza di cm. 18, inferiore alla lunghezza del piede, con una mano impegnata ad avvitare "vitoni" metallici di grandi dimensioni che, di volta in volta, doveva raccogliere da terra, per poi rialzarsi con le mani impegnate a reggere tale oggetto...
- ...il preposto, secondo i Giudici, avrebbe dovuto informarne gli operai e prevedere un metodo di lavoro sicuro, senza riversare su di loro il compito di darsi un'autoregolamentazione (poi rivelatasi inadeguata).